



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA  
DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI  
DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI

*Posix. 28/4*

ICQRF  
Prot. Uscita del 03/02/2015  
Numero: **000097**  
Classifica:

*Romina*



All' Associazione "Le Tenute dell'Alto  
Adige"  
Via Crispi, 15  
39100 BOLZANO  
(rif. nota del 15 gennaio 2015)

e p.c. agli Uffici territoriali  
LORO SEDI

alla Direzione generale della prevenzione e  
del contrasto alle frodi agroalimentari  
SEDE

alla Direzione generale per il riconoscimento  
degli organismi di controllo e  
certificazione e tutela del consumatore  
SEDE

al Dipartimento delle politiche competitive,  
della qualità agroalimentare, ippiche e  
della pesca  
Direzione generale per la promozione  
della qualità agroalimentare e dell'ippica  
SEDE

OGGETTO: quesito sull'utilizzo della denominazione sociale in forma abbreviata.

Si fa riferimento alla nota sopra distinta, con la quale codesta Associazione, in relazione alla nota n. 6505 del 15 marzo 2013 della Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore di questo Ispettorato, ha chiesto ulteriori chiarimenti in ordine all'argomento in oggetto.

In particolare, i chiarimenti richiesti riguardano:

- ✦ l'eventuale contrasto dell'utilizzo della denominazione sociale in forma abbreviata o in sigla con l'articolo 2515 del Codice Civile<sup>1</sup> nonché con le norme dell'Unione europea generali e speciali;
- ✦ la possibilità di utilizzare la forma abbreviata non solo per la denominazione sociale ma anche per la forma giuridica, tenuto conto del richiamato art. 2515 c.c..

Al riguardo, tenuto conto della vigente normativa, si fa presente quanto segue.

L'art. 4, comma 1, del DM 13 agosto 2012, prevede che *<<Ai sensi dell'art. 56, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento (Reg. (CE) n. 607/2009), si intende per nome dell'imbottigliatore, del produttore, del venditore e dell'importatore, il nome o la ragione sociale indicata per esteso; in alternativa, è consentito riportare la forma abbreviata a*

<sup>1</sup> L'articolo 2515 del Codice Civile recita, nel testo in vigore dal 15/08/2009: *"La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società cooperativa. L'indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico."*

*condizione che essa risulti dall'atto costitutivo o dallo statuto e sia documentata come tale presso l'Ufficio del Registro delle imprese, sotto la voce "denominazione">>.*

La norma nazionale appena citata, in applicazione delle corrispondenti disposizioni dell'Unione europea<sup>2</sup>, consente pertanto che nell'etichettatura dei vini possa essere utilizzata la forma abbreviata della denominazione sociale, purché debitamente documentata.

Si ritiene opportuno precisare che:

- è lecito l'utilizzo di abbreviazioni o sigle, documentate nella visura camerale, ivi comprese quelle che non figurano sotto la voce "denominazione", a condizione che tali abbreviazioni o sigle corrispondano a quelle identificative della ragione/denominazione sociale;
- resta esclusa, invece, la possibilità di indicare qualsiasi altra dicitura o sigla (sinonimi, marchi, abbreviazioni, denominazioni di prodotti e similari), che non corrisponda alla sigla della denominazione/ragione sociale.

Per quanto riguarda la richiesta concernente l'indicazione, nel caso dell'utilizzo delle sigle, della forma giuridica, si è dell'avviso che la stessa possa essere omessa, posto che la definizione fornita nella circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 3668/C del 27/02/2014 (S.O. n. 23 alla G.U. n. 63 del 17/03/2014), ai fini della compilazione del modello S1, prevede che *"Per sigla si intende anche una stringa di pochi caratteri che in modo conciso e condensato identifichi comunemente l'impresa (come ad esempio le sigle automobilistiche delle province) e non un'estesa abbreviazione della denominazione."*

Il Capo dell'Ispettorato  
Stefano Vaccari



<sup>2</sup> articolo 118, comma 1, nonché 119, paragrafo 1, lettere e) ed f), del Reg. (UE) n. 1308/2013; art. 56, paragrafi 2, 3 e 4, del Reg. (CE) n. 607/2009.

